



ORIGINALE
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
 Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.6 IN DATA 16-01-2020

OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Determinazione tariffe e diritti per l'anno di imposta 2020



Il giorno nove (9) del mese di gennaio 2020, alle ore 17,00 presso la sede municipale nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Pozzoli Emanuele con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Del Giacomo.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
01	POZZOLI Emanuele	- Sindaco	p	
02	GALLEDA Ermo	- Assessore	p	
03	CASIRAGHI Luciana	- Assessore	p	
04	FUSCO Barbara	- Assessore	p	
05	RIVA Alcide	- Assessore	p	
06	VIVIANI Luca	- Assessore	a	

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni –
Determinazione tariffe e diritti per l'anno d'imposta 2020.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I (artt. 1 e seguenti) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 17/02/1995 e s.m.i.;

VISTO l'art. 17, comma 1-bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il quale prevede che l'imposta non sia dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;

VISTO l'art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevedeva che i Comuni potessero aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per le superfici superiori al metro quadrato fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2001, n. 89, che rideterminava la tariffa per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 23 c. 7, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, che abroga, con rinvio al proprio allegato, gli articoli 9 e 11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 c. 739, che enuncia l'interpretazione autentica del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 23 c. 7, sopra richiamato;

VISTA la Sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1.a Serie Speciale n. 6 del 7 febbraio 2018, che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 c. 739 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sollevata in riferimento all'art. 114 della Costituzione, e dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 1 c. 739 in relazione agli articoli 3, 23, 53, 97, 102, 117 comma 6 e 119 della Costituzione;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 c. 919, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 1993 n. 507 possono essere aumentati dagli Enti Locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e che le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

DATO ATTO che il Comune di Besana in Brianza non si è avvalso, e non intende avvalersi, della facoltà di escludere l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, sottoponendo



le iniziative pubblicitarie al pagamento di un Canone in base a tariffe di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che questo Comune, ai fini dell'applicazione dell'imposta e dei diritti in oggetto, appartiene alla classe IV (comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti), secondo la classificazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in base al quale agli effetti dell'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i Comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale;

VISTO l'art. 8 c.3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, a mente del quale la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine;

VISTO l'art. 9 c. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in forza del quale per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a euro 1549,37;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, che all'art. 24 c. 3 fissa i termini per il pagamento dell'imposta annuale al 31 gennaio, consentendo altresì il pagamento in quattro rate trimestrali, qualora l'importo dell'imposta sia superiore a euro 1.549,37, aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, ovvero traducendo senza alcun esercizio di discrezionalità l'enunciato dell'art. 9 c. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed i regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., art. 13 c. 15-ter, i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data uguale o successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta o della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;



VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. che all'art. 13 c. 15-ter dispone che a decorrere dall'anno 2020 le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e dalla Tasi, le ultime due poi soppresse ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 780 e sostituite dalla nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi 738 e seguenti della medesima Legge di Bilancio 2020, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, di cui al precedente art. 13 c. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, purché la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151 c. 1, in virtù del quale gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte almeno triennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione 2020-2022 è stato differito al 31 marzo 2020, dando atto che in tale periodo valgono le norme sull'esercizio provvisorio previste dall'art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 c. 1 in materia di autonomia regolamentare dei Comuni e delle Province in tema di entrate, anche tributarie, e considerato che in virtù del predetto articolo l'autonomia regolamentare degli Enti Locali trova come limiti esclusivamente le determinazioni della fattispecie imponibile, del soggetto passivo e dell'aliquota massima;

RILEVATO che in base al tenore letterale del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., art. 13 c. 15-ter per i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal Comune occorre prevedere una rata in data uguale o posteriore al 1° dicembre dell'anno d'imposta;

CONSIDERATO che le scadenze per i versamenti rateali sono fissate dalla normativa nazionale come richiamata in narrativa, e dunque, non essendo stabilite dal Comune, non occorre prevedere una rata oltre il 1° dicembre dell'anno d'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 2019 con la quale sono state determinate le tariffe relative all'anno d'imposta 2019;

RITENUTO OPPORTUNO con il presente atto deliberativo di approvare per l'anno 2020, per l'esposizione di messaggi pubblicitari e per le affissioni al di sopra del metro quadrato di superficie, le tariffe e i diritti previsti dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come emendato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 con maggiorazione del 20% nei margini consentiti dall'art. 1 comma 919 della Legge 145/2018, di fatto confermandone l'importo deliberato per l'annualità 2019, riservandosi tuttavia di istituire la categoria speciale di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 tramite una modifica del Regolamento Comunale richiamato in premessa, che descriva le località inserite nella categoria speciale e le maggiorazioni da applicare all'esposizione di mezzi pubblicitari in tali aree rispetto alle tariffe base qui deliberate;

DATO ATTO CHE le tariffe ed i diritti per messaggi pubblicitari ed affissioni al di sotto del metro quadrato di superficie sono confermate per il 2020 al valore base previsto dal D. Lgs. 507/1993 come emendato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, confermando le tariffe ed i diritti deliberati per il 2019, riservandosi tuttavia di istituire la categoria speciale di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 tramite una modifica del Regolamento Comunale richiamato in premessa, che descriva le località inserite nella categoria speciale e le maggiorazioni da applicare all'esposizione di mezzi pubblicitari in tali aree rispetto alle tariffe base qui deliberate;

RILEVATO che le tariffe per l'imposta da applicare sull'esposizione dei messaggi pubblicitari ed i diritti per le affissioni per l'anno 2020 sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di istituire ed ordinare i tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in virtù del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI _____ espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di determinare per l'anno d'imposta 2020 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni come risultanti dalla tabella "Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire il termine del 31 gennaio 2020 per il versamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità a carattere annuale;
3. di stabilire il pagamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità in quattro rate trimestrali di pari importo qualora il suo ammontare sia pari o superiore ad € 1549,37, fissando i termini del 31 gennaio 2020, 30 aprile 2020, 31 luglio 2020 e 31 ottobre 2020 per il versamento delle singole rate;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione in via telematica entro il 14 ottobre 2020 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma, che provvederà a pubblicarla sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, alla società ABACO s.p.a. di Padova, Partita Iva 02391510266, assuntrice del servizio di

accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del tributo, per i successivi adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet, nella sezione "Tasse e Tributi".

Allegato "A": Tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità anno 2020



CITTA' di BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

(Art. 49 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267)

**OGGETTO: Imposta comunale di pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
Determinazione delle tariffe e dei diritti per l'anno d'imposta 2020.**



SERVIZIO PROPONENTE: Tributi

PARERE del Responsabile dell'Area Risorse e Organizzazione:

Visto l'argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendo verificata la regolarità tecnica, il sottoscritto Ronzoni Rag. Mario esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Besana in Brianza, 16.01.2020

IL RESPONSABILE

Mario Ronzoni

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario:

Preso atto di quanto sopra ed avendo quindi verificata la regolarità contabile il sottoscritto RONZONI MARIO, esprime parere favorevole.

Besana in Brianza, 16.01.2020

IL RESPONSABILE

Mario Ronzoni

**TARIFFE PUBBLICITA’
COMUNE DI CLASSE IV**



PARTE I

TARIFFA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2020


(D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e Legge 27/12/1997 n° 449 così come modificato dal DPCM 16/02/2001)

1A	<u>PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12) sopra il mq</u>	Tariffa
1A.0	Publicità ordinaria (art.12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei punti successivi, per ogni metro quadrato di superficie:	
1A.1	per anno solare	€ 16,11
1A.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista (art.12, comma 2)	€ 1,61
1A.3	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8.5 la tariffa è maggiorata del 50% (art.12 comma 4)	€ 24,17
1A.4	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.5 la tariffa è maggiorata del 100% (art.12 comma 4)	€ 32,23

Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

1B	<u>PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12) sotto il mq</u>	
1B.0	Publicità ordinaria (art.12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei punti successivi, per ogni metro quadrato di superficie:	
1B.1	per anno solare	€ 13,43
1B.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista (art.12, comma 2)	€ 1,34

2A	<u>PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, c. 1) sopra il mq</u>	
2A.0	Publicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:	
2A.1	all’interno dei veicoli	€ 16,11
2A.2	all’esterno dei veicoli	€ 16,11
2A.3	all’esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	€ 24,17



2A.4	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	€ 32,23
-------------	---	---------

2B PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, c. 1) sotto il mq

2B.0	Publicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:	
2B.1	all'interno dei veicoli	€ 13,43
2B.2	all'esterno dei veicoli	€ 13,43

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta, nella misura della metà, a ciascun dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art.13, c. 3)

3.0	Publicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto. L'imposta è dovuta al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 ^a gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:	
3.1	per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€ 74,37
3.2	per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€ 49,58
3.3	per motoveicoli e veicoli con compresi nelle precedenti categorie	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

4A PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.14, commi 1,2,3) sopra il mq

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

4A.1	Per conto altrui:	
4A.1.1	per anno solare	€ 49,58
4A.1.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 14,	€ 4,96

	comma 2)	
4A.2	Per conto proprio: l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita	
4A.2.1	per anno solare	€ 24,79
4A.2.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 14, comma 3)	€ 2,48



4B	<u>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art.14, commi 1,2,3)</u> sotto il mq	
	Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:	
4B.1	Per conto altrui:	
4B.1.1	per anno solare	€ 41,32
4B.1.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 14, comma 2)	€ 4,13
4B.2	Per conto proprio: l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita	
4B.2.1	per anno solare	€ 20,66
4B.2.2	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 14, comma 3)	€ 2,07

5	<u>PUBBLICITA' CON DIAPOSITIVE E PROIEZIONI LUMINOSE (art.14, commi 4,5)</u>	
5.0	Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:	
5.1	giornaliera fino a 30 giorni di	€ 2,58
5.2	dopo tale periodo si applica la tariffa per ogni giorno di	€ 1,29

6	<u>PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art.15, comma 1)</u>	
6.1	Per la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:	€ 16,11

7	<u>PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, comma 2)</u>	
7.1	Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa	€ 61,97



viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

8 PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art.15, comma 3)

- 8.1 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 30,99

9 PUBBLICITA' CON DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI (art. 15, comma 4)

- 9.1 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,58

10 PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, comma 5)

- 10.1 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità' e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 7,75

11 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

12 ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il Regolamento Comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

14 DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.



PARTE II

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020

1A	<u>MISURA DEL DIRITTO (art. 19) PER UN SOLO FOGLIO</u>	Diritto
1A.0	Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:	
1A.1	per un solo foglio di dimensione di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:	
1A.1.2	per i primi 10 giorni	al foglio € 1,14
1A.1.3	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	al foglio € 0,34
1A.2	per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;	
1AA	L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde al diritto totale dovuto	
1B	<u>MISURA DEL DIRITTO (art. 19) PER PIU' FOGLI</u>	
1B.0	Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:	
1B.1	per manifesti fino a cm. 100X140 commisurazione a per manifesti fino a cm. 100X210 commisurazione a per manifesti fino a cm. 140X200 commisurazione a e per analogia per foliazioni multiple	2 fogli 3 fogli 4 fogli
1B.1.2	per i primi 10 giorni	al foglio € 1,36
1B.1.3	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	al foglio € 0,41
1B.2	per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;	
1B.3	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;	
1B.4	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;	
1BB	L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde al diritto totale dovuto	
2	<u>AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, comma 9)</u>	
2.1	Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.	
3	<u>RIDUZIONE DEL DIRITTO (art.20)</u>	

La tariffa per il servizio delle Pubbliche Affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

4 ESENZIONE DAL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto le affissioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Con il Regolamento Comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 21.



5 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO (art. 22)

Per l'applicazione del diritto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.


Con il Regolamento Comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 22.

6 DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DEL DIRITTO (art. 19 comma 7)


Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/1993

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Pozzoli Emanuele




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Giacomo




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Alba Pretorio on line di questo Comune (n. _____ del Registro) dal giorno 7 FEB. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, - ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - e che della stessa viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Dott. Vincenzo Del Giacomo



~~CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'~~

~~Certifico che la presente deliberazione:~~

~~[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Giacomo~~

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

[] è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

[] è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA
Marinella Vaccaro

CONSEGNATA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO :

DATA	UFFICIO	PER RICEVUTA
Besana in B.za, _____	_____	_____
Besana in B.za, _____	_____	_____